

Termini e condizioni di assicurazione e assistenza

Contratto n° IB1800374ITMU0

- Annullamento del viaggio
- Bagaglio ed effetti personali
- Impossibilità di partire
- Impossibilità di tornare a casa
- Mancata partenza
- Ritardo dell'aereo
- Assistenza

Gli importi indicati di seguito sono soggetti a qualunque esclusione e alle condizioni riportate nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.

TABELLA DELLE COPERTURE

GARANZIE ASSICURATIVE	Massimale (tasse incluse)* per persona
<p>• ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO</p> <p>In base alla tariffazione delle spese di annullamento 9 999 € max./persona e 50 000 € max./sinistro</p> <p><i>Franchigia</i> 15 %</p>	
<p>• BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI</p> <p>- Furto, distruzione totale o parziale, smarrimento durante il trasporto da parte di una società di trasporto</p> <p>- Oggetti di valore : limitato al 50 % dell'importo della garanzia</p> <p>- Acquisti durante il viaggio: limitato al 25 % dell'importo della garanzia</p> <p><i>Franchigia in caso di danni alle valigie</i></p> <p>- Indennizzo in caso di ritardo nella consegna dei bagagli</p>	<p>1 000 €</p> <p>10 000 € max./sinistro</p> <p>45 €/pratica</p> <p>250 €</p>
<p>• IMPOSSIBILITÀ DI PARTIRE</p> <p>- Spese di trasporto (tratta domicilio/aeroporto)</p> <p>- Spese per il rinvio del viaggio</p> <p>- Spese per l'annullamento del viaggio (quando organizzato in base ad un evento di carattere eccezionale e limitato nel tempo alla durata del soggiorno e che non può essere rimandato)</p>	<p>100 € max./persona</p> <p>5 % del prezzo del viaggio con un massimale di 150 €/persona</p> <p>Rimborso del viaggio per completare in tutto o in parte il rimborso del Tour Operator</p>
<p>• IMPOSSIBILITÀ DI TORNARE A CASA</p> <p>- In base ai giustificativi, rimborso delle spese di vitto, alloggio e per i beni di prima necessità, necessari nel caso sia impossibile rientrare alla data inizialmente prevista per il ritorno</p> <p><i>Franchigia</i></p>	<p>10 % del prezzo massimo del viaggio assicurato per ogni notte successiva alla prima con un massimo di 5 notti consecutive</p> <p>La prima notte successiva alla data di rientro</p>
<p>• MANCATA PARTENZA</p> <p>Mancata presentazione dell'assicurato all'imbarco a causa di un evento imprevisto</p> <p>- Rimborso della tratta non effettuata nel caso l'assicurato parta entro le 48 ore dall'orario inizialmente previsto per la partenza</p> <p><i>Franchigia</i></p>	<p>5 000 € max./persona</p> <p>25 000 € max./sinistro</p> <p>L'indennizzo dovuto non può superare la metà del prezzo iniziale del biglietto (AR ou semplice)</p>
<p>• RITARDO DELL'AEREO</p> <p>- Ritardo del volo (di linea, charters o « low-cost ») superiore alle 4 ore</p>	<p>Indennizzo forfettario di 30 €/persona a partire da 4 ore di ritardo</p> <p>Indennizzo complementare di 30€/persona ogni 2 ore di ritardo ulteriore</p> <p>L'indennizzo dovuto non può superare 150 € max./persona</p>
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	Massimale (tasse incluse)* per persona
<p>• ASSISTENZA IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO</p> <p>- Trasporto/Rientro Anticipato</p> <p>- Rientro di un membro della famiglia o di un accompagnatore assicurato</p> <p>- Presenza ospedaliera</p> <p>- Accompagnamento dei figli minori di anni 18</p> <p>- Prolungamento del soggiorno</p> <p>- Rientro anticipato in caso di ricovero ospedaliero di un membro della famiglia</p>	<p>Spese effettivamente sostenute</p> <p>Biglietto di ritorno</p> <p>Biglietto AR e 80 €/notte (max. 10 notti)</p> <p>Biglietto AR o Accompagnatore Hôtel 80 € / notte (max 10 notti)</p> <p>Biglietto di ritorno + spese per il taxi</p>

* Tasse applicate in base alla normativa vigente.

TABELLA DELLE COPERTURE

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI (CONTINUA)	Massimale (tasse incluse)* per persona
<p>• SPESE MEDICHE</p> <p>- Rimborso complementare delle spese mediche</p> <p>- Anticipo delle spese di ospedalizzazione (esclusivamente per l'estero)</p> <p>- Emergenze dentarie</p> <p><i>Franchigia relativa alle spese mediche</i></p>	<p>50 000 €</p> <p>50 000 €</p> <p>160 €</p> <p>100 €</p>
<p>• ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO</p> <p>- Trasporto della salma</p> <p>- Spese della bara o dell'urna</p> <p>- Rientro dei membri della famiglia o di un accompagnatore</p> <p>- Rientro anticipato in caso di decesso di un membro della famiglia</p> <p>- Riconoscimento della salma e formalità amministrative</p>	<p>Spese effettivamente sostenute</p> <p>1 500 €</p> <p>Biglietto di ritorno + spese per il taxi</p> <p>Biglietto di ritorno + spese per il taxi</p> <p>Biglietto AR e 80 €/notte (max. 2 notti)</p>
<p>• ASSISTENZA PER IL VIAGGIO</p> <p>Prima del viaggio</p> <p>- Informazioni relative al Viaggio</p> <p>Durante il viaggio</p> <p>- Anticipo della cauzione all'estero</p> <p>- Rimborso degli onorari di un avvocato all'estero</p> <p>- Assistenza durante il rientro anticipato in caso di sinistro presso il domicilio</p> <p>• Ricerca e soccorso in mare ed in montagna</p> <p>• Soccorso sulle piste da sci</p> <p>- Trasmissione di messaggi urgenti (esclusivamente dall'estero)</p> <p>- Invio di medicinali</p> <p>- Assistenza in caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti di identità o dei mezzi di pagamento</p>	<p>Si</p> <p>15 000 €</p> <p>3 000 €</p> <p>Biglietto di ritorno + spese per il taxi</p> <p>15 000 €</p> <p>Spese effettivamente sostenute</p> <p>Si</p> <p>Spese di spedizione</p> <p>Anticipo fondi pari a 1 500 €</p>
<p>Massimale della garanzia per persona or per sinistro</p>	<p>Non sono previsti massimali</p>

* Tasse applicate in base alla normativa vigente.

DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE

PRESTAZIONI	DATA DI EFFICACIA	FINE DELLA PRESTAZIONE
SPESE DI CANCELLAZIONE	Il giorno di sottoscrizione del presente contratto.	Il giorno di partenza.
ALTRE GARANZIE	Il giorno della partenza.	Il giorno di rientro dal viaggio. (luogo di scioglimento del gruppo). ATTENZIONE, in ogni caso, le nostre coperture assicurative cesseranno automaticamente 90 giorni dopo la partenza dell'Assicurato.

SANZIONI INTERNAZIONALI

L'Assicuratore non darà corso o altrimenti svolgerà attività a favore o per conto di una persona, entità, territorio, paese od organizzazione oggetto di sanzioni internazionali da parte delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o emesse ai sensi di un altro regime sanzionatorio applicabile (limitazione, embargo, congelamento dei beni o controllo), in particolare attività che coinvolgono direttamente o indirettamente i paesi indicati come paesi sottoposti a sanzioni ("Paesi Sanzionati") (ovvero Corea del Nord, Sudan, Siria, Crimea, Iraq, Afghanistan, Pakistan)(di seguito il Regime Sanzionatorio).

Resta concordato e inteso che non potrà essere effettuata da parte dell'Assicuratore alcuna azione che implichi un collegamento diretto o indiretto con una persona, entità, territorio, paese od organizzazione oggetto di sanzioni. Nessuna obbligazione contrattuale può avere per oggetto o come effetto una violazione delle regole del Regime Sanzionatorio e l'Assicuratore non sarà soggetto ad alcuna responsabilità od obbligo di pagare rimborsi o indennizzi di qualsivoglia natura in conseguenza del mancato adempimento di questa obbligazione.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

Il presente contratto assicurativo è una polizza assicurativa collettiva stipulata da KAPPAVIAGGI nell'interesse dei propri clienti che hanno acquistato un Viaggio tramite un sito web, posta elettronica, telefono o presso gli uffici di un distributore, diventando Aderenti al programma assicurativo.

Il presente contratto assicurativo non è obbligatorio.

Il contratto di assicurazione è composto dalle presenti Termini e Condizioni (suddivise in due sezioni, ossia i Termini e Condizioni Generali e i Termini e Condizioni Particolari), e dal Documento informativo precontrattuale. In caso di incoerenza, la sezione Termini e Condizioni Particolari prevarrà rispetto alla sezione Termini e Condizioni Generali.

1. ADESIONE

L'Adesione del Cliente alla Polizza Collettiva può essere effettuata in forma elettronica (tramite un sito web o una e-mail), verbalmente in caso di acquisto a distanza via telefono, o per iscritto in caso di acquisto presso gli uffici di un distributore.

Al fine di potere effettuare l'Adesione, deve essere soddisfatta ciascuna delle seguenti condizioni:

- Il Cliente deve aver acquistato un Viaggio dal Contraente o da un distributore autorizzato dallo stesso.
- Il Viaggio acquistato dal Cliente non deve avere una durata superiore a 90 giorni consecutivi.

L'Adesione è subordinata al pagamento del premio da parte del Cliente.

2. DURATA

A. DURATA DELL'ADESIONE

Subordinatamente al pagamento del premio da parte del Cliente, la data di effetto dell'Adesione si individua come segue:

- In caso di vendita presso gli uffici di un distributore, la data in cui il Cliente esprime la propria volontà di aderire.
- In caso di vendita telefonica, la data in cui il Cliente esprime al telefono la propria volontà di aderire.
- In casi di vendita tramite sito web o e-mail, la data in cui il Cliente ha ricevuto tramite e-mail la conferma dell'acquisto dell'Adesione.

B. DURATA DELLE COPERTURE

Se Lei ha acquistato la copertura "Annullamento del Viaggio", la copertura è attiva dalla data di Adesione fino all'inizio del Viaggio.

Se Lei ha acquistato la copertura "Assistenza", "Bagaglio ed Effetti personali", "Mancata Partenza", "Assistenza Medica", "Assistenza Non Medica", "Impossibilità di Partire", Impossibilità di tornare a casa" o "Ritardo dell'Aereo" la copertura è attiva da quando ha inizio il Viaggio fino alla Data di Fine Viaggio.

Se Lei ha acquistato la copertura "Denaro e Documenti di Viaggio", la copertura si riferisce ad un evento occorso durante il Viaggio.

C. DIRITTO DI RECESSO

Il Cliente ha diritto di recedere dalla Polizza Collettiva se l'Adesione è avvenuta oltre un mese prima della Data di Partenza, il periodo di copertura è superiore ad un mese e l'Adesione è stata perfezionata tramite tecniche di vendita a distanza (ad esempio telefono, e-mail o sito web).

In questo caso Lei può recedere entro un termine di 14 giorni dalla data di inizio dell'Adesione inviando una e mail a:

prenotazioni@kappaviaggi.com

Lei può utilizzare il seguente modello: "Il sottoscritto, (Sig./Sig.a nome completo, indirizzo) intende recedere dalla Polizza Collettiva alla quale ho aderito il (data). XXXX. Firma".

Rimborseremo tutti gli importi pagati entro un massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla ricezione della Sua richiesta a **condizione che non sia stata ricevuta o non stia per essere ricevuta alcuna richiesta di indennizzo o denuncia di sinistro, e che non si sia verificato alcun evento che possa verosimilmente dare origine a tale richiesta o denuncia.**

3. PREMIO

L'ammontare del premio viene comunicato al Cliente prima dell'Adesione e comprende tasse e commissioni. Il premio viene pagato all'Assicuratore nel giorno dell'Adesione.

4. LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI INDENNIZZO

La liquidazione di qualsiasi sinistro rientrante in una delle coperture acquistate avverrà entro 30 giorni da quando viene ricevuta la documentazione idonea a provare la perdita, o è stato accettato da noi un accordo transattivo relativo alla richiesta di indennizzo.

Il pagamento di qualunque indennizzo dovuto all'Assicurato verrà effettuato nella medesima valuta utilizzata dal Cliente per il pagamento del premio.

5. LEGGE APPLICABILE E CORTE COMPETENTE

La Polizza Collettiva, il rapporto contrattuale, la loro interpretazione e qualunque questione riguardante la relativa interpretazione, validità, efficacia od esecuzione saranno soggetti alle Leggi della Repubblica Italiana.

Qualunque controversia o lite derivante da o relativa alla Polizza Collettiva, al rapporto contrattuale instaurato con l'Adesione, al loro oggetto o conclusione (comprese controversie e liti extra-contrattuali) sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano.

6. PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dalla presente Polizza Collettiva non possono essere esercitati dall'Assicurato dopo che siano trascorsi due anni dalla data dell'evento da cui origina il diritto.

In relazione alle coperture per responsabilità il termine ha inizio dalla data in cui il terzo ha avviato un'azione o presentato una richiesta di risarcimento contro l'Assicurato.

In relazione alle coperture di assistenza, Lei deve contattarci immediatamente nel momento in cui si verifica l'evento assicurato. Se noi non abbiamo direttamente prestatato assistenza ed è comunque previsto un rimborso ai sensi della copertura, Lei è tenuto a fornire prova delle circostanze rilevanti.

7. CESSIONE

Lei non può cedere il rapporto contrattuale instaurato con l'Adesione senza il Nostro preventivo consenso scritto.

8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Scopo della presente informativa sulla privacy è illustrare come, e per quali finalità, utilizziamo i Suoi Dati Personali. La invitiamo a leggere attentamente questa informativa sulla privacy.

A. QUALE PERSONA GIURIDICA UTILIZZERÀ I SUOI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è l'Assicuratore Europ Assistance S.A. filiale irlandese, la cui sede principale si trova al 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01NSW8, Irlanda; la filiale è iscritta al numero 907089 presso l'Ufficio del Registro delle Società irlandese. Europ Assistance S.A. è una società sottoposta alla disciplina del Codice delle Assicurazioni francese, avente sede legale al 1, Promenade de la Bonnette, 92230 Genevilliers, Francia, costituita in forma di société anonyme iscritta nel Registro delle Imprese e delle Società di Nanterre al numero 450 366 405.

Qualora Lei desideri porre qualunque domanda riguardante il Trattamento dei Suoi Dati Personali o qualora intenda esercitare un diritto in relazione ai Suoi Dati Personali, può contattare il Responsabile per la Protezione Dati al seguente indirizzo:

EUROP ASSISTANCE SA

4/8 Eden Quay

D01NSW8

Dublinto - Irlanda

EAGlobalDPO@europ-assistance.com

B. IN CHE MODO UTILIZZIAMO I SUOI DATI PERSONALI

L'Assicuratore utilizzerà i Suoi Dati Personali per:

- Sottoscrizione di contratti di assicurazione e gestione del rischio.
- Sottoscrizione e gestione delle polizze.
- Gestione delle richieste di risarcimento.

L'Assicuratore ha diritto di trattare i Suoi Dati Personali in quanto necessari alla conclusione ed all'esecuzione dei contratti.

C. QUALI DATI PERSONALI UTILIZZIAMO

Verranno sottoposti a trattamento solo i Dati Personali strettamente necessari per le predette finalità.

In particolare, L'Assicuratore sottoporrà a trattamento:

- Nome, indirizzo e documento identificativo.
- Informazioni bancarie.

D. CON CHI CONDIVIDIAMO I SUOI DATI PERSONALI

Possiamo condividere tali Dati Personali con altre società del gruppo Europ Assistance o con le società appartenenti al Gruppo Generali, con organizzazioni esterne come i nostri revisori, riassicuratori o co-assicuratori, gestori di sinistri, agenti, distributori che di volta in volta dovranno fornire i servizi coperti dalla Sua polizza di assicurazione e con tutte le altre entità che svolgono attività tecnica, organizzativa o operativa a supporto dell'assicurazione. Tali organizzazioni o entità possono chiederle un consenso separato per il trattamento dei Suoi Dati Personali per le proprie finalità.

E. PERCHÉ È NECESSARIO CHE LEI CI FORNISCA I SUOI DATI PERSONALI

La raccolta dei Suoi Dati Personali è necessaria al fine di consentirci di offrire e gestire la polizza, gestire le Sue richieste di indennizzo, nel contesto delle attività di riassicurazione o co-assicurazione, per effettuare controlli o verifiche della soddisfazione, per controllare perdite e frodi, per rispettare i nostri obblighi legali e, più in generale, per svolgere la nostra attività assicurativa. Se Lei non ci fornisce i Suoi Dati Personali, non saremo in grado di fornire i servizi previsti dalla Polizza.

F. DOVE TRASFERIAMO I SUOI DATI PERSONALI

Possiamo trasferire tali Dati Personali verso paesi, territori o organizzazioni che si trovano al di fuori dell'Area Economica Europea (A.E.E.) e che la Commissione Europea non ritiene garantiscano un adeguato livello di protezione, come ad esempio gli USA. In tale caso, il trasferimento dei Suoi dati personali verso entità non comunitarie avverrà a seguito dell'applicazione di adeguate garanzie, nel rispetto della legislazione applicabile. Lei ha diritto di ottenere le informazioni e, ove rilevante, una copia delle adeguate garanzie adottate per il trasferimento dei Suoi Dati Personali al di fuori della AEE contattando il Responsabile per la Protezione Dati.

G. I SUOI DIRITTI RELATIVI AI SUOI DATI PERSONALI

Lei può esercitare i seguenti diritti in relazione ai Suoi Dati Personali:

- **Accesso** – Lei può richiedere di avere accesso ai Suoi Dati Personali.
- **Rettifica** – Lei può chiedere all'Assicuratore di correggere i Dati Personali che siano imprecisi o incompleti.
- **Cancellazione** – Lei può chiedere all'Assicuratore di cancellare i Dati Personali ove sussista uno dei seguenti motivi:
 - i Dati Personali non siano più necessari in relazione allo scopo per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati,
 - lei revoca il consenso su cui è basato il trattamento e non esiste altra base giuridica per il trattamento,
 - lei si oppone al trattamento sulla base del diritto di opporsi previsto dall'articolo 21 (1) del Regolamento UE 2016/679, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, o Lei si oppone al trattamento avente finalità di marketing diretto,
 - i Dati Personali sono stati trattati in modo illecito,
 - i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione Europea o dello Stato Membro cui è soggetta l'Assicuratore.
- **Limitazione** – Lei può chiedere all'Assicuratore di limitare le modalità con cui tratta i Suoi Dati Personali quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
 - lei contesta l'accuratezza dei Suoi Dati Personali, per il periodo necessario all'Assicuratore per verificare l'accuratezza dei Suoi Dati Personali,
 - il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei Dati Personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo,
 - l'Assicuratore non ha più necessità dei Dati Personali ai fini del trattamento, ma questi sono richiesti da Lei per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria,
 - lei si è opposto al trattamento sulla base del diritto di opporsi previsto dall'articolo 21 (1) del Regolamento UE 2016/679, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
- **Portabilità** – Lei può chiedere all'Assicuratore di trasferire i Dati Personali che ci ha fornito a un'altra organizzazione e/o può chiedere di ricevere i Suoi Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

I Suoi diritti, compreso il diritto di opposizione, possono essere esercitati contattando il funzionario responsabile della protezione dei dati dell'Assicuratore all'indirizzo:

EUROP ASSISTANCE SA – DPO
4/8 Eden Quay
D01NSW8
Dublino - Irlanda
EAGlobalDPO@europ-assistance.com

La richiesta di esercitare i diritti è gratuita, a meno che la richiesta stessa sia manifestamente infondata o eccessiva.

H. COME PRESENTARE UN RECLAMO RELATIVO AI DATI PERSONALI

Lei ha diritto a presentare reclamo a una Autorità di controllo; le informazioni per contattare le autorità di controllo rilevanti sono riportate di seguito:

Irlanda:

OFFICE OF THE DATA PROTECTION COMMISSIONER
Canal House, Station Road, Portlarlton, Co. Laois, R32 AP23, Irlanda.
info@dataprotection.ie

Italia:

Garante della protezione dei dati personali, mediante: (i) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186, Roma, Italia; (ii) email all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; o (iii) fax al numero: 06 69677 3785.

I. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI PERSONALI

Conserviamo i Suoi Dati Personali fino a quando sono necessari per le finalità indicate in precedenza, o fino a quando ciò è richiesto per legge.

9. COME CONTATTARCI PER UNA RICHIESTA DI INDENNIZZO

Se Lei desidera presentarci una richiesta di indennizzo può utilizzare il Nostro sito web di facile utilizzo:

www.roleurop.com/ngt

Questo è il modo più veloce per contattarci. Inoltre può contattarci scrivendo al seguente indirizzo:

EUROP ASSISTANCE - SERVICE INDEMNISATIONS G.C.C.
P.O. Box 36364 - 28020 Madrid – SPAGNA

10. PROCEDURA DI RECLAMO

Eventuali reclami che si desidera presentare in merito al rapporto contrattuale, in particolare per quanto riguarda l'assegnazione di responsabilità, l'efficacia del servizio, la quantificazione e il pagamento delle somme dovute alla persona autorizzata e / o alla gestione dei reclami, devono essere presentati per iscritto all'Assicuratore, anche via fax o posta elettronica, e indirizzati a:

EUROP ASSISTANCE - INTERNATIONAL COMPLAINTS (DI SEGUITO IL RESPONSABILE RECLAMI)

P.O. Box 36009

28020 Madrid - Espagne

E-mail: complaints_eaib_it@roleurop.com

Sul sito internet dell'Assicuratore è disponibile il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami.

Una volta ricevuto il reclamo, il Responsabile Reclami provvederà a dare riscontro al reclamante entro 45 giorni dalla data in cui abbiamo ricevuto il reclamo, in osservanza al Regolamento ISVAP n. 24/2008.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, per mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS - SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI - DIVISIONE GESTIONE RECLAMI

Via del Quirinale 21, 00187 Roma

Fax : 06 42133745 o 06 42133353

indirizzo PEC ivass@pec.ivass.it

compilando l'apposito modulo reso disponibile al seguente indirizzo:

http://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf, corredato con:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico,
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato,
- breve ed esauriente descrizione del motivo del reclamo,
- copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro ricevuto,
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero di adire i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, al sistema estero competente, ossia quello del paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Per i contratti conclusi on-line, alla Commissione Europea utilizzando la piattaforma on line della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/consumers/odr>

TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO

1. A QUALI COPERTURE HA DIRITTO

Obiettivo della copertura è garantirla contro le penali che Lei ha direttamente pagato a causa dell'annullamento del Viaggio coperto nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi assicurati prima dell'inizio del Viaggio, **subordinatamente all'applicazione delle esclusioni e dei limiti indicati nella Tabella delle Coperture.**

I costi delle seguenti voci non saranno comunque considerati parte delle penali coperte: tasse aeroportuali, tasse portuali, premio assicurativo, commissioni di servizio e attività prenotate durante il Viaggio.

2. GLI EVENTI ASSICURATI SONO:

LA MALATTIA GRAVE, L'INFORTUNIO GRAVE O IL DECESSO (compreso il peggioramento di malattie preesistenti e sequele di un incidente precedente) di:

- Un Assicurato.
- Un Familiare.
- La persona designata per la custodia di minori o di persone disabili di cui Lei è responsabile.
- Il Sostituto sul lavoro.

ALTRO EVENTO INDIPENDENTE DELLA VOLONTÀ DELL'ASSICURATO che renda impossibile il Viaggio e di cui l'Assicurato possa fornire prova mediante un documento, un certificato o una scrittura privata rilasciata da una Parte Terza ed avente valore legale (quale, a mero titolo esemplificativo, il certificato di degenza rilasciato da un ospedale pubblico o una clinica privata comprovante il ricovero di un figlio minore dell'Assicurato).

NONCHÉ IN CASO DI CANCELLAZIONE PER GIUSTIFICATO MOTIVO, di una o più persone registrate contemporaneamente a Lei e aventi lo status di Assicurato ai sensi del presente contratto.

IN CASO DI ATTENTATO O DI EVENTO STRAORDINARIO A DESTINAZIONE che si verifichi entro un raggio di 100 chilometri dalla destinazione di vacanza negli ultimi 8 giorni precedenti la data di partenza. La responsabilità dell'Assicuratore è **limitata agli importi indicati nella Tabella delle Coperture.** Se l'evento si applica ad un solo Assicurato, gli altri Assicurati hanno diritto di essere coperti per il medesimo evento di annullamento del Viaggio.

3. QUALI CASI NON SONO COPERTI

L'Assicurato è coperto solo in relazione agli eventi assicurati elencati nella sezione "A quali coperture ha diritto" e nella misura descritta in tale sezione. Inoltre Lei non è coperto per le conseguenze di qualunque dei seguenti eventi, che sono esclusi dalla copertura:

- **quelli causati intenzionalmente da un Assicurato, un Familiare o un Compagno di Viaggio,**
- **le conseguenze di un Infortunio verificatosi prima dell'Adesione alla Polizza Collettiva,**
- **le conseguenze di psicosi, neurosi, disturbi della personalità, malattie psicosomatiche o stato depressivo dell'Assicurato salvo i casi in cui sia prevista un'ospedalizzazione superiore a 4 giorni consecutivi al momento della cancellazione del vostro viaggio,**
- **la pratica di competizioni sportive o di competizioni motoristiche (gare o rally),**
- **la pratica di una delle seguenti sport e attività pericolose: pugilato, sollevamento pesi, lotta, arti marziali, arrampicata in montagna, discesa in bob, immersioni con autorespiratore, speleologia, salto con gli sci, paracadutismo, parapendio, voli in ultraleggero a motore o alianti, tuffi dal trampolino, immersioni subacquee, deltaplano, alpinismo, equitazione, mongolfiere, paracadutismo, scherma, sport difensivi, sport di avventura come rafting, bungee jumping, canoa da discesa, hydrospeed, canoismo,**
- **l'annullamento a causa di una persona già ricoverata in ospedale al momento della prenotazione del viaggio o della sottoscrizione del contratto,**
- **l'aver dimenticato di eseguire le vaccinazioni,**
- **la mancata presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti essenziali per effettuare il Viaggio (passaporti, biglietti, visti, certificati delle vaccinazioni), eccetto in caso di furto del passaporto o della carta d'identità il giorno della partenza debitamente dichiarato presso l'autorità di polizia competenti,**
- **tasse amministrative, tasse sui visti e premi assicurativi relativi al viaggio,**
- **malattie e Infortuni che sono stati oggetto di una prima osservazione, di un peggioramento, aggravamento o ospedalizzazione tra la data di acquisto del viaggio e la data di sottoscrizione del presente contratto di assicurazione.**

4 DOCUMENTI E INFORMAZIONI NECESSARI PER CHIEDERE UN INDENNIZZO IN RELAZIONE ALL'ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO

Per consentire la gestione di una richiesta di indennizzo è necessario fornire i seguenti documenti:

- I documenti che provano i fatti costituenti l'evento assicurato ai sensi di questa copertura (certificato medico, certificato di morte, documenti ospedalieri, rapporto della polizia, denunce compilate in commissariato...)
- Il modulo da noi fornito che deve essere compilato da un medico abilitato ai sensi di Legge. In tale modulo il medico dovrà attestare che l'Assicurato o altra persona è sottoposto a trattamento medico che ha determinato l'annullamento. Questo documento sarà necessario solo nel caso in cui siano state fornite informazioni insufficienti sulla situazione medica della persona.
- Copia della e-mail di conferma e/o ricevute relative al Viaggio acquistato.
- Copia dei documenti relativi ai costi causati dall'annullamento del Viaggio, rilasciati dall'Organizzatore del Viaggio e che forniscono il dettaglio degli importi e delle voci coinvolte, nonché copia delle condizioni generali di vendita.
- Copia del documento che conferma l'annullamento del Viaggio, rilasciato dall'Organizzatore del Viaggio o da altro distributore, in cui si evidenzino le penali pagate in conseguenza dell'annullamento del Viaggio.
- Se l'annullamento del Viaggio è dovuto a uno dei predetti eventi assicurati che coinvolga un Familiare o un Familiare di Terzo Grado, deve essere presentato un documento che evidenzia la relazione fra l'Assicurato e il Familiare o Familiare di Terzo Grado (ad esempio in certificato di nascita/stato di famiglia per ciascuna delle parti coinvolte).

Nel caso in cui Lei abbia qualunque difficoltà a presentare la predetta documentazione, è sempre possibile fornire un diverso documento avente il medesimo valore legale (ad esempio autocertificazione) e comprendente le informazioni rilevanti; laddove non possibile, dovrà adoperarsi in buona fede per far ottenere un mandato o l'autorizzazione all'Assicuratore o richiedere le informazioni e la documentazione medica rilevante detenuta da terzi.

Ci impegniamo a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite nel corso dell'assicurazione o della richiesta di indennizzo. Tutte le informazioni mediche devono essere inviate in una busta con la dicitura "riservato / segreto medico" in modo che il documento venga letto solo dal Nostro Medico.

BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI

1. A QUALI COPERTURE HA DIRITTO

Lei è coperto dalla Data di Partenza fino alla Data di Fine Viaggio.

2. SPESE SOSTENUTE A CAUSA DELLA RITARDATA RICONSEGNA DEL BAGAGLIO

Nel caso si verifichi un ritardo di oltre 48 ore nella riconsegna del Suo bagaglio registrato per cause attribuibili al vettore del Viaggio, i costi di qualunque acquisto strettamente necessario (abbigliamento, alimenti e articoli da toilette) verranno rimborsati dall'Assicuratore se tali acquisti vengono effettuati:

- nel luogo di destinazione del Suo Viaggio coperto, o
- in un luogo ove il Suo Viaggio coperto preveda una sosta fra voli in coincidenza.

La responsabilità massima dell'Assicuratore non può superare gli importi indicati nella Tabella delle Coperture dopo l'applicazione della franchigia indicata nella Tabella delle Coperture.

Il presente indennizzo verrà detratto dall'indennizzo da pagarsi ai sensi della copertura per "SMARRIMENTO, DANNO O RAPINA DEL BAGAGLIO", se effettivamente si è verificata una perdita definitiva del bagaglio.

3. SMARRIMENTO, DISTRUZIONE COMPLETA O PARZIALE E RAPINA DEL BAGAGLIO E DI OGGETTI PERSONALI

Se nel corso del Viaggio il Suo bagaglio:

- viene rubato per effetto di una Rapina,
- viene perso definitivamente o subisce un danno per cause attribuibili ai vettori utilizzati per il Viaggio,

la responsabilità massima dell'Assicuratore non potrà superare gli importi indicati nella Tabella delle Coperture dopo l'applicazione della franchigia indicata nella Tabella delle Coperture.

Per gli oggetti di valore, perle, gioielli, orologi, pellicce, nonché per tutti gli apparecchi di riproduzione audio e/o video ed i loro accessori, fucili da caccia, pc portatili, l'ammontare del rimborso non potrà in nessun caso superare il 50% dell'importo assicurato indicato nella tabella degli importi relativi alle garanzie offerte.

Acquisti durante il viaggio: limitato al 25% dell'importo garantito.

Inoltre gli oggetti di cui sopra non sono garantiti contro il furto.

Quando il bagaglio e gli oggetti personali e i Beni di valore sono in un veicolo personale, sono coperti qualora siano contenuti nel bagagliaio del veicolo che deve essere chiuso a chiave e completamente nascosto.

Se il veicolo è parcheggiato in aree pubbliche, la copertura è valida solo dalle 7 di mattina alle 10 di sera.

Se viene pagato un rimborso ai sensi della garanzia "SPESE SOSTENUTE A CAUSA DELLA RITARDATA RICONSEGNA DEL BAGAGLIO" lo stesso verrà detratto dall'indennizzo pagabile in relazione alla presente sezione "SMARRIMENTO, DANNO E RAPINA DEL BAGAGLIO".

4. QUALI CASI NON SONO COPERTI

Lei è coperto unicamente in relazione agli eventi assicurati elencati nella sezione "A quali coperture ha diritto" e nella misura illustrata in tale sezione. Inoltre Lei non è coperto per le conseguenze di qualunque dei seguenti eventi che sono esclusi da questa copertura:

- **ritardi o acquisti verificatisi nel Paese di Residenza,**
- **conseguenze derivanti dal praticare competizioni sportive e gare motorizzate,**
- **conseguenze della trasmutazione dei nuclei atomici, nonché le radiazioni causate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o irradiazioni da a fonte di energia di natura radioattiva,**
- **guerre, dimostrazioni, insurrezioni, atti di Terrorismo, sabotaggio e Scioperi,**
- **atti intenzionali dell'Assicurato o del Compagno di Viaggio; Il furto del bagaglio, degli effetti e degli oggetti personali lasciati incustoditi in un luogo pubblico o conservati in un'area messa a disposizione di una pluralità di persone,**
- **qualunque ritardo causato dal guasto di un sistema elettrico o di un sistema informatico, compresi quelli di un fornitore di trasporto pubblico,**

- i furti commessi dal personale dell'Assicurato nell'esercizio delle proprie funzioni,
- danni accidentali derivanti dalla perdita di liquidi, grassi, coloranti o sostanze corrosive presenti nel bagaglio,
- la confisca di beni da parte delle autorità (dogana, polizia),
- danni causati da tarme e/o roditori e da bruciature di sigarette e da sorgenti di calore non incandescenti,
- le collezioni e i campioni di vendita di rappresentanza,
- il furto, la perdita o il danneggiamento causati a denaro contante, documenti, libri, biglietti di viaggio e carte di credito,
- Il furto di gioielli che non siano stati messi in una cassaforte chiusa a chiave o quando non sono indossati,
- la rottura di oggetti fragili come oggetti di porcellana, vetro, avorio, ceramica e marmo,
- protesi, ausili per disabilità di tutti i tipi, biciclette, rimorchi, titoli, quadri, occhiali, lenti a contatto, chiavi di tutti i tipi, documenti registrati su nastro o pellicola e attrezzature professionali, telefoni cellulari, CD e DVD, tutte le attrezzature multimediali (lettori MP3, lettori MP4, computer palmari ecc.) navigatori satellitari, articoli sportivi, strumenti musicali, prodotti alimentari, accendini, penne, sigarette, prodotti alcolici, oggetti d'arte, canne da pesca, prodotti di bellezza, pellicole fotografiche e oggetti acquistati nel corso del viaggio,
- il furto senza scasso accertato e verbalizzato da un'autorità (polizia, carabinieri, compagnia di trasporto, commissario di bordo, etc.),
- i danni indiretti come la svalutazione ed il mancato godimento.

5. DOCUMENTI E INFORMAZIONI NECESSARI PER PRESENTARE UNA RICHIESTA DI INDENNIZZO

- Nome e informazioni di contatto.
- Copia del Property Irregularity Report (denuncia di smarrimento) rilasciato dal vettore aereo o documento equivalente nel caso di altre modalità di trasporto.
- La denuncia di smarrimento alle autorità competenti (polizia o equivalente nei rispettivi paesi).
- Un elenco degli articoli oggetto di smarrimento, danno o rapina e il loro valore economico (più la documentazione necessaria per provare il loro valore, come ricevute o fatture).
- Nel caso in cui il bagaglio venga rubato per effetto di una Rapina, deve essere presentata la relativa denuncia presso le autorità competenti nel luogo e nella data in cui è avvenuta la Rapina.
- Copia della e-mail di conferma e delle ricevute del Viaggio acquistato.

IMPOSSIBILITÀ A PARTIRE

1. A QUALI COPERTURE HA DIRITTO

La copertura "Impossibilità a partire" copre l'Assicurato se il Viaggio è cancellato dall'Organizzatore di viaggi a causa della chiusura totale o parziale dell'aeroporto di partenza o di arrivo decisa da autorità governative a causa di Catastrofi naturali.

2. CHE COSA COPRIAMO?

- I costi di trasporto sostenuti per raggiungere l'Abitazione dall'aeroporto in cui avrebbe dovuto iniziare il Viaggio (taxi, autobus, metropolitana o treno).
- La differenza di prezzo tra il Viaggio e un viaggio sostitutivo a condizione che il nuovo viaggio sia identico a quello posticipato, es. stesso numero di persone, stesso Organizzatore di viaggi, stessa durata, stessa destinazione, classe di prenotazione identica per il volo.
- Spese straordinarie di annullamento viaggio, es. un Viaggio che avviene affinché l'Assicurato possa essere presente a una cerimonia di matrimonio, a un evento sportivo o culturale che non può essere rimandato, a condizione che la motivazione sia specificata dall'Assicurato al momento della prenotazione del Viaggio. La responsabilità massima dell'Assicuratore è pari al prezzo di acquisto del Viaggio.

La responsabilità massima dell'Assicuratore non può superare gli importi indicati nella Tabella delle Coperture dopo l'applicazione della franchigia indicata nella Tabella delle Coperture.

3. QUALI CASI NON SONO COPERTI

La copertura si riferisce unicamente agli eventi assicurati elencati nella sezione "A quali coperture ha diritto" e nella misura descritta in tale sezione. Inoltre Lei non è coperto per le conseguenze di qualunque dei seguenti eventi, che sono esclusi dalla copertura:

- quelli causati intenzionalmente da un Assicurato, un Familiare o un Compagno di Viaggio,
- malattie o Infortuni derivanti dal consumo di bevande alcoliche (con un livello di alcolemia pari o superiore a 0,5 grammi per litro di sangue o 0,25 milligrammi per litro di aria espirata, nel caso di un incidente stradale) da parte dell'Assicurato o del Compagno di Viaggio,
- consumo di narcotici, droghe o medicine, diversi da quelli prescritti da un medico,
- suicidio, tentato suicidio o autolesionismo da parte di un Assicurato, un Familiare o un Compagno di Viaggio,
- epidemie o malattie infettive che compaiono improvvisamente e si diffondono rapidamente nella popolazione, nonché quelle causate da inquinamento e/o contaminazione dell'atmosfera,
- guerre, dimostrazioni, insurrezioni, atti di Terrorismo, sabotaggio e Scioperi Impossibilità o assenza di vaccinazione o impossibilità di seguire il protocollo medico necessario al fine di viaggiare in determinati paesi,
- la partecipazione dell'Assicurato a scommesse, sfide o combattimenti,
- la pratica di competizioni sportive o di competizioni motoristiche (gare o rally),
- la pratica di una delle seguenti sport e attività pericolose: pugilato, sollevamento pesi, lotta, arti marziali, arrampicata in montagna, discesa in bob, immersioni con autorespiratore, speleologia, salto con gli sci, paracadutismo, parapendio, voli in ultraleggero a motore o aliante, tuffi dal trampolino, immersioni subacquee, deltaplano, alpinismo, equitazione, mongolfiere, paracadutismo, scherma, sport difensivi, sport di avventura come rafting, bungee jumping, canoa da discesa, hydrospeed, canoismo,
- conseguenze della trasmutazione del nucleo atomico, nonché radiazioni causate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o irradiazioni da una fonte di energia di natura radioattiva,
- movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e, in generale, qualunque fenomeno scatenato dalle forze della natura,
- le conseguenze derivanti dall'utilizzo o dal possesso di esplosivi o armi da fuoco,
- le conseguenze della cirrosi alcolica.

IMPOSSIBILITÀ A TORNARE A CASA

1. A QUALI COPERTURE HA DIRITTO

Lei è coperto dalla Data di Partenza fino alla Data di Fine Viaggio.

L'Assicuratore rimborserà i costi dell'alloggio e del trasporto extra che Lei deve pagare per raggiungere la destinazione del Suo Viaggio o tornare alla Sua Residenza perché non è arrivato nel luogo di partenza entro l'orario indicato nel Suo itinerario (programma) di viaggio perché:

- essere fuori dal controllo dell'Assicurato ed essere ignoto e imprevedibile al momento della partenza,
- non dipendere dall'Assicurato e non essere correlato a condizioni di salute, Malattia o Incidente dell'Assicurato,
- non essere ascrivibile a colpa o colpe del Organizzatore di viaggi o di un fornitore di servizi responsabile della fornitura del viaggio in arrivo (es. tour operator, agenzie di viaggi, compagnia aerea ecc.); non essere dovuto a scioperi che riguardano i fornitori di servizi responsabili di fornire il ritorno incluso nel Viaggio dell'Assicurato,
- non dovuto a scioperi che coinvolgono gli organi sopramenzionati che sono responsabili di fornire il viaggio all'Assicurato.

La responsabilità massima dell'Assicuratore non può superare gli importi indicati nella Tabella delle Coperture dopo l'applicazione della franchigia indicata nella Tabella delle Coperture.

2. QUALI CASI NON SONO COPERTI

La copertura si riferisce unicamente agli eventi assicurati elencati nella sezione "A quali coperture ha diritto" e nella misura descritta in tale sezione. Inoltre Lei non è coperto per le conseguenze di qualunque dei seguenti eventi, che sono esclusi dalla copertura:

- quelli causati intenzionalmente da un Assicurato, un Familiare o un Compagno di Viaggio,
- malattie o Infortuni derivanti dal consumo di bevande alcoliche (con un livello di alcolemia pari o superiore a 0,5 grammi per litro di sangue o 0,25 milligrammi per litro di aria espirata, nel caso di un incidente stradale) da parte dell'Assicurato o del Compagno di Viaggio,
- consumo di narcotici, droghe o medicine, diversi da quelli prescritti da un medico,
- suicidio, tentato suicidio o autolesionismo da parte di un Assicurato, un Familiare o un Compagno di Viaggio,
- epidemie o malattie infettive che compaiono improvvisamente e si diffondono rapidamente nella popolazione, nonché quelle causate da inquinamento e/o contaminazione dell'atmosfera,
- guerre, dimostrazioni, insurrezioni, atti di Terrorismo, sabotaggio e Scioperi Impossibilità o assenza di vaccinazione o impossibilità di seguire il protocollo medico necessario al fine di viaggiare in determinati paesi,
- la partecipazione dell'Assicurato a scommesse, sfide o combattimenti,
- la pratica di competizioni sportive o di competizioni motoristiche (gare o rally),
- la pratica di una delle seguenti sport e attività pericolose: pugilato, sollevamento pesi, lotta, arti marziali, arrampicata in montagna, discesa in bob, immersioni con autorespiratore, speleologia, salto con gli sci, paracadutismo, parapendio, voli in ultraleggero a motore o alianti, tuffi dal trampolino, immersioni subacquee, deltaplano, alpinismo, equitazione, mongolfiere, paracadutismo, scherma, sport difensivi, sport di avventura come rafting, bungee jumping, canoa da discesa, hydrospeed, canoismo,
- conseguenze della trasmutazione del nucleo atomico, nonché radiazioni causate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o irradiazioni da una fonte di energia di natura radioattiva,
- movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e, in generale, qualunque fenomeno scatenato dalle forze della natura,
- le conseguenze derivanti dall'utilizzo o dal possesso di esplosivi o armi da fuoco,
- le conseguenze della cirrosi alcolica.

- malattie o Infortuni derivanti dal consumo di bevande alcoliche (con un livello di alcolemia pari o superiore a 0,5 grammi per litro di sangue o 0,25 milligrammi per litro di aria espirata, nel caso di un incidente stradale) da parte dell'Assicurato o del Compagno di Viaggio,
- consumo di narcotici, droghe o medicine, diversi da quelli prescritti da un medico,
- suicidio, tentato suicidio o autolesionismo da parte di un Assicurato, un Familiare o un Compagno di Viaggio,
- epidemie o malattie infettive che compaiono improvvisamente e si diffondono rapidamente nella popolazione, nonché quelle causate da inquinamento e/o contaminazione dell'atmosfera,
- guerre, dimostrazioni, insurrezioni, atti di Terrorismo, sabotaggio e Scioperi Impossibilità o assenza di vaccinazione o impossibilità di seguire il protocollo medico necessario al fine di viaggiare in determinati paesi,
- la partecipazione dell'Assicurato a scommesse, sfide o combattimenti,
- la pratica di competizioni sportive o di competizioni motoristiche (gare o rally),
- la pratica di una delle seguenti sport e attività pericolose: pugilato, sollevamento pesi, lotta, arti marziali, arrampicata in montagna, discesa in bob, immersioni con autorespiratore, speleologia, salto con gli sci, paracadutismo, parapendio, voli in ultraleggero a motore o alianti, tuffi dal trampolino, immersioni subacquee, deltaplano, alpinismo, equitazione, mongolfiere, paracadutismo, scherma, sport difensivi, sport di avventura come rafting, bungee jumping, canoa da discesa, hydrospeed, canoismo,
- conseguenze della trasmutazione del nucleo atomico, nonché radiazioni causate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o irradiazioni da una fonte di energia di natura radioattiva,
- movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e, in generale, qualunque fenomeno scatenato dalle forze della natura,
- le conseguenze derivanti dall'utilizzo o dal possesso di esplosivi o armi da fuoco,
- le conseguenze della cirrosi alcolica.

3. DOCUMENTI E INFORMAZIONI NECESSARI PER PRESENTARE UNA RICHIESTA DI INDENNIZZO

- Una lettera del fornitore di trasporto pubblico (nel caso sia applicabile) che conferma che il servizio non ha rispettato l'orario previsto. La lettera deve riportare la ragione del ritardo ed evidenziare l'orario previsto di arrivo e l'orario effettivo di arrivo che non le consente di iniziare il Suo Viaggio.
- Conferma dell'incidente che ha interessato il veicolo su cui Lei viaggiava da parte della polizia o del guasto da parte dell'officina o del servizio di assistenza stradale.

MANCATA PARTENZA

1. A QUALI COPERTURE HA DIRITTO

Che in caso di cambiamento di orario da parte del vettore, rimborseremo l'acquisto di un nuovo biglietto aereo per la stessa destinazione, a condizione che la partenza avvenga entro 48 ore o che si tratti del primo volo disponibile prenotato con l'Organizzatore di viaggi.

La responsabilità massima dell'Assicuratore non può superare gli importi indicati nella Tabella delle Coperture dopo l'applicazione della franchigia indicata nella Tabella delle Coperture.

2. QUALI CASI NON SONO COPERTI

- La copertura si riferisce unicamente agli eventi assicurati elencati nella sezione "A quali coperture ha diritto" e nella misura descritta in tale sezione. Inoltre Lei non è coperto per le conseguenze di qualunque dei seguenti eventi, che sono esclusi dalla copertura:
- quelli causati intenzionalmente da un Assicurato, un Familiare o un Compagno di Viaggio,

RITARDO DELL'AEREO

1. A QUALI COPERTURE HA DIRITTO

Il Viaggio viene rimandato e Lei viene informato solo dopo che il Viaggio ha avuto inizio. La presente garanzia trova applicazione solo se il ritardo supera le 4 ore.

L'assicuratore rimborserà solo le spese sostenute dall'Assicurato per soddisfare le necessità di base dopo che siano trascorse 4 ore dall'orario di partenza originariamente previsto.

La garanzia entra in vigore al momento dell'inizio del Viaggio e copre gli spostamenti nei Paesi previsti dal Viaggio e per la durata del Viaggio.

L'importo pagato dall'Assicuratore sarà quello indicato nella Tabella delle Coperture.

2. QUALI CASI NON SONO COPERTI

- qualunque caso provocato dall'Assicurato (che ad esempio non ha effettuato la registrazione nel luogo di partenza rispettando i tempi previsti),
- mancata coincidenza,
- qualunque ritardo causato da sommossa o disordini civili,
- qualunque ritardo causato da uno Sciopero iniziato o annunciato prima della Sua adesione alla Polizza Collettiva o (se successivo) prima dell'acquisto del Viaggio,
- il ritiro dal servizio in via temporanea o permanente di un aeromobile, un treno o una nave su cui è prenotato il suo Viaggio, da parte del vettore o su raccomandazione od ordine di qualunque autorità governativa di controllo sull'aviazione civile, autorità portuale, autorità ferroviaria o altra autorità analoga in qualunque paese,

- **guerra civile o internazionale, sommosse, rivolte popolari, scioperi, atti di terrorismo, presa di ostaggi o sabotaggio, ed eventi legati alla radioattività, qualunque effetto di origine nucleare o causato da una fonte di energia ionizzante nel paese di partenza, di transito e di destinazione,**
- **conseguenze di un Atto di Terrorismo, di un Disastro naturale compresi terremoto, inondazione, eruzione vulcanica, onda di marea,**
- **qualunque evento che metta in pericolo la sicurezza del Viaggio quando la destinazione non è raccomandata dal Ministero degli Affari Esteri,**
- **una decisione delle autorità aeroportuali, delle autorità dell'aviazione civile o di qualunque altra autorità annunciata 24 ore prima della Data di partenza del Viaggio,**
- **eventi che si verificano fra la data di prenotazione del Viaggio e la data di adesione alla Polizza Collettiva da parte dell'Assicurato,**
- **la cancellazione del volo su cui era confermata la prenotazione del Viaggiatore, per qualsivoglia ragione,**
- **diniego dell'imbarco a causa del mancato rispetto dei tempi limite di accettazione del bagaglio e/o di arrivo al gate di imbarco.**

3. DOCUMENTI E INFORMAZIONI NECESSARI PER PRESENTARE UNA RICHIESTA DI INDENNIZZO

Una lettera della linea aerea in cui è riportata la ragione del ritardo e vengono evidenziati l'orario previsto di partenza e l'orario effettivo di partenza del volo.

TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSISTENZA

ASSISTENZA MEDICA

In caso di emergenza, è possibile contattarci telefonicamente al numero: 00 39 06 8938 626

Le coperture menzionate in questa sezione sono organizzate dall'Assicuratore e il supporto è limitato ai servizi organizzati o, in casi specifici, autorizzati dallo stesso. Lei è coperto dalla Data di Partenza fino alla Data di Fine Viaggio.

In caso di emergenza, l'Assicuratore non può sostituirsi ai servizi pubblici locali. In alcuni casi l'utilizzo dei servizi pubblici locali è obbligatorio ai sensi delle normative locali e/o internazionali.

Tutte le coperture sono subordinate alla condizione che l'intervento dell'Assicuratore sia autorizzato dai servizi di emergenza locali o dalle leggi e normative applicabili nel paese in cui si richiede assistenza. Inoltre si ricorda che l'Assicuratore e i suoi agenti sono sottoposti alle limitazioni riguardanti la circolazione delle persone e dei beni emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o dallo Stato rilevante. Per finire, i fornitori dei servizi di trasporto passeggeri (in particolare le linee aeree) possono imporre termini speciali in caso di passeggeri affetti da determinate patologie che possono essere modificati senza preavviso (pertanto le linee aeree possono richiedere visite mediche, un certificato medico ecc.). Di conseguenza, tutte le coperture ai sensi della presente sezione sono subordinate all'accettazione e alla disponibilità delle aziende che operano i servizi di trasporto passeggeri.

A QUALI COPERTURE HA DIRITTO

1. SPESE MEDICHE ALL'ESTERO SOSTENUTE DURANTE IL VIAGGIO

Se Lei soffre di una Malattia o ha un Infortunio nel corso del Suo Viaggio all'estero, pagheremo la differenza fra le spese sostenute all'Estero e l'importo rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla sua assicurazione medica privata in relazione alle seguenti voci:

- onorari medici,
- medicine prescritte da un medico o da un chirurgo,
- spese ospedaliere,
- costo dell'ambulanza, per il trasporto al più vicino ospedale, laddove prescritto da un medico.

La responsabilità massima dell'Assicuratore non può superare gli importi indicati nella Tabella delle Coperture dopo l'applicazione della franchigia indicata nella Tabella delle Coperture.

CONDIZIONI SPECIFICHE DI QUESTA COPERTURA

Se - per ragioni di urgenza - non siamo intervenuti direttamente nel processo, affinché tali spese siano rimborsabili, dovrà fornirci copia delle corrispondenti fatture nonché la relazione medica che specifica le circostanze, la diagnosi e il trattamento prescritto, in tal modo consentendo l'identificazione della Malattia o dell'Infortunio e l'avviso di rimborso da parte del servizio sanitario nazionale e della Sua assicurazione medica privata. Nel caso in cui Lei abbia qualunque difficoltà a presentare la predetta documentazione è sempre possibile fornire un diverso documento avente il

medesimo valore legale (ad esempio autocertificazione) e comprendente le informazioni rilevanti; laddove non possibile, dovrà adoperarsi in buona fede per far ottenere l'autorizzazione all'Assicuratore a richiedere le informazioni e la documentazione medica rilevante detenuta da terzi. Se il Nostro Medico comunica una data in cui è possibile e conveniente procedere al rimpatrio ma Lei decide di rimanere all'Estero dopo tale data, la copertura di qualunque ulteriore costo ai sensi di questa sezione della Polizza Collettiva dopo tale data sarà limitata a quanto avremmo pagato se il Suo rimpatrio fosse avvenuto quando comunicato dal Nostro Medico.

2. RICOVERO OSPEDALIERO A CAUSA DI UNA MALATTIA O DI UN INFORTUNIO DURANTE IL VIAGGIO

Organizzeremo e ci faremo carico dei costi di trasferimento al più vicino ospedale o clinica e ritorno - alla Sua Residenza o al luogo di vacanza (decisione che verrà presa dal Nostro Medico) - solo nel caso di una Malattia o di un Infortunio che richiedono un immediato consulto medico.

La responsabilità massima dell'Assicuratore non può superare gli importi indicati nella Tabella delle Coperture dopo l'applicazione della franchigia indicata nella Tabella delle Coperture.

3. ANTICIPO DELLE SPESE DI OSPEDALIZZAZIONE (ESCLUSIVAMENTE PER L'ESTERO)

Se Lei è malato o ferito durante il Suo viaggio all'estero, e durante il tempo che Lei si trovi in Ospedale, anticiperemo le spese d'ospedalizzazione fino al limite previsti nella tabella delle coperture.

Questo anticipo sarà soggetto alle seguenti condizioni cumulative:

- per le cure prescritte in accordo con il Nostro medico,
- a Condizione che il Nostro Medico consideri impossibile il trasferimento dopo aver raccolto le informazioni dal medico locale.

Nessun anticipo verrà pagato dal momento in cui Lei sia in grado di essere trasferito, anche se Lei decide di rimanere sul posto.

In ogni caso, l'Assicurato accetta di rimborsare questo anticipo entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della nostra fattura. In caso di mancato pagamento da Lei entro tale data, il Contraente si obbliga a rimborsare l'anticipo entro e non oltre 30 giorni dalla nostra richiesta.

Per essere rimborsato, Lei dovrà quindi adottare le misure necessarie per recuperare le spese mediche dalle strutture ospedaliere interessate.

Questo obbligo si applica anche se hai avviato le procedure di rimborso di cui sopra.

4. TRASFERIMENTO IN UN OSPEDALE VICINO ALLA SUA RESIDENZA

Se Lei soffre di una Malattia o subisce un Infortunio nel corso del Suo Viaggio all'Estero, e a condizione che tale evento le impedisca di proseguire il Suo Viaggio, Noi organizzeremo i necessari contatti fra il Nostro Medico e i medici presso cui è in cura, non appena riceveremo notifica del fatto rilevante.

Se il Nostro Medico autorizza il Suo trasferimento in un ospedale meglio attrezzato o specializzato vicino alla Sua Residenza, a nostra discrezione organizzeremo e pagheremo tale trasferimento da effettuarsi:

- in base alla gravità della Sua situazione, e,
- utilizzando il mezzo di trasporto più adatto.

La decisione sul mezzo di trasporto, la scelta dell'ospedale, la tempistica del trasferimento e le sue modalità verranno prese esclusivamente dal Nostro Medico. La decisione viene presa dal Nostro Medico in base alle informazioni fornite da Lei o da chi chiede l'indennizzo.

Se Lei rifiuta di essere trasferito nel momento e alle condizioni specificate dal Nostro Medico, tutti i benefici e l'assistenza derivanti da tale decisione saranno immediatamente sospesi.

5. INVIO DI MEDICINALI NON DISPONIBILI ALL'ESTERO

Se Lei necessita di un medicinale che non può essere reperito nel luogo all'Estero in cui si trova nel corso di un Viaggio coperto dalla presente Polizza Collettiva, ci impegneremo a trovarlo e a inviarlo a Lei utilizzando il mezzo più veloce disponibile e **fatte salve le leggi locali.**

La garanzia è limitata all'invio del medicinale, mentre il costo del medicinale rimane interamente a Suo carico. Lei sarà pertanto obbligato a rimborsarci, dietro presentazione della pertinente fattura, l'intero prezzo del medicinale.

La presente garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- **è consentita l'esportazione del medicinale nel paese Estero rilevante,**
- **l'importazione è consentita dal paese in cui deve essere inviato l'importazione del pertinente medicinale, e**
- **il farmaco generico richiesto o il suo principio attivo non è disponibile nel paese in cui Lei si trova nel corso di un Viaggio coperto dalla presente Polizza Collettiva.**

6. RICOVERO OSPEDALIERO ALL'ESTERO PER PIÙ DI 2 GIORNI SENZA UN FAMIGLIARE AL SUO FIANCO

Se, nel corso del Viaggio, Lei deve essere ricoverato in ospedale per oltre due giorni e nessun Familiare è con Lei, organizzeremo e pagheremo un viaggio aereo di andata e ritorno con voli di linea (classe economica) o un viaggio di andata e ritorno in treno (prima classe) dal Suo Paese di Residenza per un Familiare di Sua scelta in modo che tale persona possa accompagnare l'Assicurato ricoverato in ospedale dall'ospedale alla Sua Residenza.

In connessione a tale copertura, rimborseremo i costi di soggiorno in albergo per tale Familiare che l'accompagnerà nel viaggio dall'ospedale alla Sua Residenza, dietro presentazione di copia delle ricevute con l'importo massimo per giorno **indicato nella Tabella delle Coperture e per il massimo numero di giorni indicato nella Tabella delle Coperture.**

7. CURA DI UNA PERSONA DISABILE O DEI SUOI FIGLI DI ETÀ INFERIORE

A 18 ANNI CHE VIAGGIANO CON LEI

SE Lei viaggia con una persona disabile o con bambini di età inferiore a 18 anni che sono anch'essi Assicurati e, durante il periodo di validità della Polizza Collettiva, diviene impossibile per Lei prendersi cura di tali persone a causa di una Malattia o di un Infortunio e nella misura in cui nessun'altra persona in Viaggio possa prendersi cura di tali persone, organizzeremo e ci faremo carico del viaggio di una persona indicata da Lei o da un Suo Familiare che sia residente nel Suo Paese di Residenza, o di quello di un accompagnatore designato da noi in modo che tale persona possa accompagnare i bambini di età inferiore a 14 anni o la persona disabile fino alla Residenza nel più breve tempo possibile.

La responsabilità massima dell'Assicuratore non può superare gli importi indicati nella Tabella delle Coperture dopo l'applicazione della franchigia indicata nella Tabella delle Coperture.

8. PROLUNGAMENTO DEL VIAGGIO IN ALBERGO A SEGUITO DI UNA MALATTIA O DI UN INFORTUNIO

Se la natura della Malattia o dell'Infortunio Le impedisca di proseguire il Suo Viaggio ma non è necessario il Suo ricovero in ospedale o in clinica, pagheremo l'importo derivante dal prolungamento del Suo soggiorno in albergo quando ordinato da un medico.

In caso di ospedalizzazione:

Se Lei è ricoverato in ospedale ed il Nostro Medico giudica -dalle informazioni fornite dai medici locali- che detta ospedalizzazione è necessaria oltre la Sua data iniziale di ritorno, copriremo le spese di alloggio (camera e colazione) per un accompagnatore Assicurato, fino all'importo indicato nella tabella delle coperture, in modo che rimanga con Lei.

In caso di circuito turistico o di una crociera, questi costi possono essere pagati prima della data originale di ritorno, nel caso in cui costituiscono costi aggiuntivi di alloggio non inclusi nel prezzo del pacchetto di viaggio pagato dal accompagnatore Assicurato.

La responsabilità massima dell'Assicuratore non può superare gli importi indicati nella Tabella delle Coperture dopo l'applicazione della franchigia indicata nella Tabella delle Coperture.

9. RITORNO IN ITALIA A CAUSA DEL DECESSO O DEL RICOVERO IN OSPEDALE DI UN PARENTE STRETTO

Se, nel corso del Viaggio, Lei deve ritornare nel suo luogo di residenza prima della data prevista e con un mezzo di trasporto diverso da quello originariamente pianificato per una delle seguenti ragioni:

- decesso di un Parente Stretto, o
- ricovero grave e inaspettato in ospedale di un Parente stretto.

Se organizziamo:

- il suo viaggio di andata e ritorno,
- o il suo viaggio di sola andata e quello di una persona assicurata di sua scelta che viaggia con Lei.

Le forniremo un biglietto per un volo di linea (classe economica) o un biglietto ferroviario (prima classe) per Lei per consentirle di rientrare in Italia.

10. RIMPATRIO E COSTI DEL FUNERALE IN CASO DI DECESSO DI UN ASSICURATO NEL CORSO DEL VIAGGIO

Se un Assicurato muore nel corso del Viaggio, organizzeremo e ci faremo carico dei costi del trasporto della salma fino al luogo dove si terrà la cerimonia funebre nel Paese di Residenza, nonché di ogni spesa relativa all'imbalsamazione, al feretro obbligatorio più economico e alle formalità amministrative.

Se organizziamo il trasporto, copriremo anche il rimborso dei costi sostenuti per servizi funerari nel caso di decesso dell'Assicurato, comprendendo negli stessi il costo di un servizio funebre e della sepoltura o della cremazione.

La responsabilità massima dell'Assicuratore non può superare gli importi indicati nella Tabella delle Garanzie dopo l'applicazione della franchigia indicata nella Tabella delle Garanzie.

11. RITORNO ANTICIPATO DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO

Se noi organizziamo un trasporto o un rimpatrio di un Assicurato fino alla sua Residenza, laddove per i restanti Compagni di Viaggio sia impossibile ritornare alla propria Residenza utilizzando i mezzi inizialmente previsti, organizzeremo e ci faremo carico delle spese relative al trasporto di tali Compagni di Viaggio fino a:

- la propria Residenza, o
- il luogo ove l'Assicurato trasferito è stato ricoverato durante il Viaggio, tramite un volo di linea (classe economica) o in treno (prima classe) e corse in taxi in modo tale che tale/i persona/e possa(n) viaggiare dal luogo di vacanza alla stazione ferroviaria o all'aeroporto di partenza e, all'arrivo, dalla stazione ferroviaria o dall'aeroporto di arrivo all'abitazione.

La responsabilità massima dell'Assicuratore non può superare gli importi indicati nella Tabella delle Coperture dopo l'applicazione della franchigia indicata nella Tabella delle Coperture.

Questo servizio non può essere richiesto in aggiunta al servizio "ACCOMPAGNAMENTO DURANTE IL RICOVERO OSPEDALIERO".

12. RICONOSCIMENTO DEL CORPO E FORMALITÀ IN CASO DI DECESSO

Se l'Assicurato decede, e la presenza di un Membro della sua famiglia o di un parente è necessaria per eseguire il riconoscimento del corpo e le formalità di rimpatrio o incenerimento nel luogo di soggiorno, organizzeremo e prenderemo in carico il biglietto andata- ritorno di treno di 1ª classe o di aereo in classe economica di questa persona dal paese di residenza dell'Assicurato deceduto fino al luogo del decesso, incluse le spese di alloggio, nel limite dell'importo indicato nella tabella delle coperture.

QUALI CASI NON SONO COPERTI

La copertura si riferisce unicamente agli eventi assicurati elencati nella sezione "A quali coperture ha diritto" e nella misura descritta in tale sezione. Inoltre Lei non è coperto per le conseguenze di qualunque dei seguenti eventi, che sono esclusi dalla copertura:

• Le seguenti cure odontoiatriche:

- i costi di qualunque trattamento odontoiatrico permanente od ordinario,
 - qualunque trattamento odontoiatrico o procedura diagnostica pre-pianificato o già conosciuto,
 - trattamenti che, a parere del Nostro Medico, possono essere ragionevolmente rimandati fino al Suo ritorno nel Suo Paese di Residenza,
 - qualunque trattamento odontoiatrico o procedura diagnostica il cui obiettivo non è unicamente alleviare immediatamente il dolore dentale o il disagio o alleviare la difficoltà ad alimentarsi,
 - normale usura di denti o dentiere,
 - qualunque danno a dentiere,
 - trattamenti odontoiatrici che prevedono la fornitura di dentiere o l'utilizzo di metalli preziosi.
- Qualunque costo sostenuto in conseguenza della partecipazione ad uno dei seguenti sport e attività pericolose quali pugilato, sollevamento pesi, lotta, arti marziali, arrampicata in montagna, discesa in bob, immersioni con autorespiratore, speleologia, salto con gli sci, paracadutismo, parapendio, voli in ultraleggero a motore o alianti, tuffi dal trampolino, immersioni subacquee, deltaplano, alpinismo, equitazione, mongolfiere, paracadutismo, scherma, sport difensivi, sport di avventura come rafting, bungee jumping, canoa da discesa, hydrospeed, canoismo.
- Qualunque costo sostenuto a seguito della partecipazione a Sport Invernali.
- Invio di medicinali se il farmaco rilevante non è più in produzione.
- Qualunque richiesta di indennizzo insorta direttamente o indirettamente in conseguenza di qualunque Patologia Preesistente,
- Qualunque trattamento medico o procedura diagnostica già pianificato o già conosciuto.
- Trattamenti che, a parere del Nostro Medico, possono essere ragionevolmente rimandati fino al Suo ritorno nel Paese di Residenza,
- Trattamenti a scopo cosmetico, a meno che il Nostro Medico concordi che tale trattamento sia necessario in conseguenza di un Infortunio coperto ai sensi della presente Polizza Collettiva.
- Conseguenze di atti causati intenzionalmente da un Assicurato, un Familiare o un Compagno di Viaggio.
- Infortuni derivanti dal consumo di bevande alcoliche (con un livello di alcolemia pari o superiore a 0,5 grammi per litro di sangue o 0,25 milligrammi per litro di aria espirata, nel caso di un incidente stradale), da parte dell'Assicurato o del Compagno di Viaggio.
- Consumo di narcotici, droghe o farmaci, diversi da quelli prescritti da un medico.
- Suicidio, tentato suicidio o autolesionismo da parte di un Assicurato, un Familiare o un Compagno di Viaggio.
- Guerre, dimostrazioni, insurrezioni, atti di Terrorismo, sabotaggio e Scioperi.
- Conseguenze della trasmutazione dei nuclei atomici, nonché le radiazioni causate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- irradiazioni da una fonte di energia di natura radioattiva.
- Le conseguenze di psicosi, neurosi, disturbi della personalità, malattie psicosomatiche o stato depressivo dell'assicurato.
- La partecipazione dell'Assicurato a scommesse, sfide o combattimenti.
- La pratica di competizioni sportive o di competizioni motoristiche (gare o rally).
- Movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e, in generale, qualunque fenomeno scatenato dalle forze della natura.

- **Le conseguenze dell'esposizione ad agenti biologici infettivi rilasciati intenzionalmente o accidentalmente, ad agenti chimici come armi chimiche, ad agenti neutralizzanti, ad agenti neurotossici e ad agenti con effetti neurotossici a lungo termine.**
- **Le conseguenze di atti di terrorismo.**
- **Le conseguenze della partecipazione volontaria dell'Assicurato a rivolte, scioperi, lotte o atti di violenza.**
- **Le conseguenze dell'uso di farmaci, droghe sostanze stupefacenti e prodotti simili senza prescrizione medica.**
- **Tutte le spese odontoiatriche o per cure dentistiche ad eccezione di quelle affrontate in emergenza con la copertura delle sole spese legate al trattamento del dolore.**
- **Spese mediche sostenute per ottenere una diagnosi o cure mediche o chirurgia, le conseguenze di tale trattamento e eventuali costi derivanti da esso qualora la diagnosi o le cure mediche siano state decise o programmate prima dell'inizio del Viaggio.**
- **Cure in bagni e terme, le loro conseguenze ed eventuali costi derivanti.**
- **Vaccini e costi della vaccinazione.**
- **Riabilitazione fisica, fisioterapia, chiropratica, le loro conseguenze ed eventuali costi derivanti.**
- **Check-up mediante screening preventivi, trattamenti regolari o analisi, le loro conseguenze ed eventuali costi derivanti,**
- **Costi di ricerca e salvataggio nel deserto.**
- **Costi relativi a bagaglio in eccesso in relazione al viaggio in aereo e costi relativi al trasporto di bagagli che non possono essere trasportati,**
- **Spese mediche sostenute nel paese in cui si trova la residenza abituale dell'Assicurato.**
- **Spese sostenute senza il nostro accordo o non espressamente previste nelle presenti Condizioni Generali di assicurazione.**
- **Le spese non giustificate da fatture e documenti originali**
- **Sinistri verificatisi nei paesi esclusi dalla presente garanzia o al di fuori delle date di validità del contratto, e in particolare oltre la durata del viaggio programmato all'estero.**
- **Spese ottiche (come occhiali e lenti a contatto).**
- **Trattamenti cosmetici, le conseguenze di tali trattamenti e qualunque costo derivante dagli stessi.**
- **Costi di cancellazione del viaggio.**
- **Le spese di ristorazione.**
- **Le dazi doganali.**

ASSISTENZA NON MEDICA

ASSISTENZA PER IL VIAGGIO

PRIMA DEL VIAGGIO

1. INFORMAZIONI RELATIVE AL VIAGGIO (OGNI GIORNO DALLE ORE ALLE ORE 19:30, ORE FRANCESE, AD ECCEZIONE DI DOMENICHE E GIORNI)

Su richiesta, possiamo fornirti informazioni su:

- le precauzioni mediche da prendere prima di intraprendere un viaggio (vaccini, medicinali, ecc.),
- le formalità amministrative da completare prima di un viaggio o durante un viaggio (visti, ecc.),
- le condizioni di viaggio (possibilità di trasporto, orari dei voli, ecc.),
- condizioni di vita locali (temperatura, clima, cibo, ecc.).

DURANTE IL VIAGGIO

2. ANTICIPO DELL'AMMONTARE DI UNA CAUZIONE RICHIESTA NEL CONTESTO DI UN INCIDENTE AUTOMOBILISTICO ALL'ESTERO

Lei è coperto dalla Data di Partenza fino alla Data di Fine Viaggio.

A QUALI COPERTURE HA DIRITTO:

Se Lei viene incarcerato o arrestato in conseguenza di un incidente automobilistico all'Estero nel corso di un Viaggio coperto dalla presente Polizza Collettiva, le concederemo un pagamento anticipato equivalente all'importo della cauzione da consegnare e che sia richiesto dalle competenti autorità. La responsabilità massima dell'Assicuratore **non può superare gli importi indicati nella Tabella delle Coperture dopo l'applicazione della franchigia indicata nella Tabella delle Coperture.**

Ci riserviamo il diritto di richiederle una fideiussione bancaria o una garanzia che assicuri che tale anticipo venga integralmente rimborsato.

L'importo di tale anticipo ci deve essere integralmente rimborsato entro un massimo di 30 giorni dalla data di tale anticipo da noi concesso, o appena la cauzione Le viene restituita dalle competenti autorità, se la restituzione avviene prima della scadenza del periodo indicato in precedenza.

3. ANTICIPO DEI COSTI DI DIFESA LEGALE ALL'ESTERO

A QUALI COPERTURE HA DIRITTO:

Se Lei viene incarcerato o arrestato in conseguenza di un incidente automobilistico all'Estero nel corso di un Viaggio coperto dalla presente Polizza Collettiva, le concederemo un pagamento anticipato per gli onorari legali, da versare ai professionisti da Lei nominati al fine di ricevere assistenza in relazione all'incidente automobilistico.

La responsabilità massima dell'Assicuratore non può superare gli importi indicati nella Tabella delle Coperture dopo l'applicazione della franchigia indicata nella Tabella delle Coperture per gli onorari legali derivanti dall'assistenza legale relativa all'incidente automobilistico.

L'importo di tale anticipo ci deve essere integralmente rimborsato entro un massimo di 30 giorni dalla data di tale anticipo da noi concesso.

4. COSTI DI RICERCA E SALVATAGGIO

COSTO DEI SERVIZI DI RICERCA E SALVATAGGIO IN MARE E MONTAGNA

Paghiamo i costi delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare e montagna **fino a importi indicati nella Tabella delle Coperture dopo l'applicazione della franchigia indicata nella Tabella delle Coperture.**

COSTO DI SALVATAGGIO SU SENTIERI/DISCESA/PISTE

In caso di incidente durante lo sci su discese segnalate, paghiamo i costi di salvataggio dal luogo dell'Incidente al centro sanitario più vicino, senza limiti all'importo.

Solo i costi fatturati da società correttamente approvate per eseguire queste attività possono essere rimborsati.

La prestazione non copre l'organizzazione di operazioni di ricerca e salvataggio.

5. ASSISTENZA DURANTE IL RIENTRO ANTICIPATO IN CASO DI SINISTRO PRESSO IL DOMICILIO

Durante il suo viaggio, impara l'avvenimento di un sinistro nella sua casa e quello che segue questo sinistro a casa, che la sua presenza sul posto è essenziale per svolgere le procedure amministrative: organizziamo e paghiamo il suo viaggio di ritorno, in treno di 1ª classe o in aereo di classe economica, dal luogo del soggiorno al luogo di residenza, nonché, ove applicabile, i costi del taxi, alla partenza, per andare dal luogo di soggiorno alla stazione ferroviaria/aeroporto, e all'arrivo, dalla stazione ferroviaria/aeroporto al Domicile.

In assenza di documenti giustificativi (richiesta di risarcimento, rapporto di esperti, denuncia, ecc.), entro un massimo di 30 giorni, ci riserviamo il diritto di addebitare l'intero importo di il vantaggio.

6. TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI (ESCLUSIVAMENTE DALL'ESTERO)

Durante il suo viaggio, se non è in grado di contattare una persona nel suo paese di residenza, trasmetteremo, nel momento e nel giorno che ha scelto, il messaggio che ci ha comunicato per telefono.

NOTA: Questo servizio non consente l'uso di PCV. Il contenuto dei suoi messaggi, in ogni caso, non può impegnare la nostra responsabilità e rimane soggetto alla legislazione italiana, anche penale e amministrativa. Il mancato rispetto di questa legislazione può comportare il rifiuto di comunicare il messaggio.

7. INVIO DI MEDICINALI

Sta viaggiando all'estero e le sue medicine sono necessarie per il proseguimento del trattamento e la cui interruzione si fa correre, secondo l'opinione dei nostri medici, un rischio per la salute, viene perso o rubato, stiamo cercando farmaci equivalenti su luogo, e in questo caso, organizzare una visita medica con un medico locale che può prescriberli. Le spese mediche e mediche restano a carico dell'utente.

Se non ci sono medicine equivalenti sul posto, organizziamo solo dalla Italia, l'invio delle medicine prescritte dal medico a condizione che quest'ultimo indirizzi ai nostri medici un duplicato dell'ordine che lui si ha dato e questi farmaci sono disponibili nelle farmacie della città.

Ci prendiamo cura delle spese di spedizione e fatturate le spese doganali e il costo di acquisto dei medicinali che accettate di rimborsarci al ricevimento della fattura.

Queste spedizioni sono soggette alle condizioni generali delle compagnie di trasporto che utilizziamo. In tutti i casi, sono soggetti ai regolamenti e alle condizioni imposte dalla Italia e dalla legislazione nazionale di ciascun paese in merito all'importazione e all'esportazione di medicinali. Non siamo responsabili per la perdita, il furto di medicinali o restrizioni normative che potrebbero ritardare o rendere impossibile il trasporto del medicinale, nonché le conseguenze che ne derivano. In tutti i casi, sono escluse le spedizioni di emoderivati e derivati del sangue, i prodotti riservati per uso ospedaliero o prodotti che richiedono condizioni speciali di conservazione, in particolare la conservazione a freddo e, più in generale, i prodotti non disponibili nelle farmacie farmaceutiche. in Italia. Inoltre, l'abbandono della produzione di medicinali, il ritiro dal mercato o la mancata disponibilità in Italia costituiscono casi di forza maggiore che possono ritardare o rendere impossibile l'esecuzione del servizio.

8. ASSISTENZA IN CASO DI FURTO, SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ O DEI MEZZI DI PAGAMENTO

Durante il viaggio, si perde o si rubano i documenti di identità. Tutti i giorni dalle ore 8 alle 00 a 19:30 pm (ora francese) tranne la domenica e i giorni festivi, su chiamata al nostro Service Information,

Vi informiamo circa le misure da adottare (reclami, il rinnovo dei documenti identità, ecc.). Queste informazioni costituiscono informazioni di natura documentale coperte dall'articolo 66-1 della legge modificata del 31/12/71. In nessun caso può essere un consiglio legale. A seconda del caso, ti indirizzeremo verso organizzazioni o categorie di professionisti che potrebbero risponderti. Non possiamo in alcun modo essere ritenuti responsabili per l'interpretazione o l'uso che potreste fare delle informazioni fornite.

In caso di smarrimento o furto del vostro mezzo di carte di pagamento (s) libretto di assegni di credito (s) e soggetto alla prova di smarrimento o furto rilasciato dalle autorità locali, vi inviamo un anticipo di fino all'importo indicato nella tabella degli importi garantiti in modo da poter soddisfare le necessità di base, con i seguenti prerequisiti:

- il pagamento da parte di terzi mediante addebito su carta di credito della somma corrispondente,
- il pagamento da parte della vostra banca della somma corrispondente.

Firmerai una ricevuta quando i fondi saranno consegnati.

QUALI CASI NON SONO COPERTI:

La copertura si riferisce unicamente agli eventi assicurati elencati nella sezione "A quali coperture ha diritto" e nella misura descritta in tale sezione. Inoltre Lei non è coperto per le conseguenze di qualunque dei seguenti eventi, che sono esclusi dalla copertura:

- le conseguenze dell'esposizione ad agenti biologici infettivi rilasciati intenzionalmente o accidentalmente, ad agenti chimici come armi chimiche, ad agenti neutralizzanti, ad agenti neurotossici e ad agenti con effetti neurotossici a lungo termine,
- le conseguenze di atti di terrorismo,
- le conseguenze di guerre dichiarate e non dichiarate, insurrezioni, tumulti, scioperi,
- sollevamenti popolari,
- le conseguenze della partecipazione volontaria dell'Assicurato a rivolte, scioperi, lotte o atti di violenza,
- le conseguenze di fissione nucleare o radiazioni emesse da una fonte di energia radioattiva,
- le conseguenze dell'uso di farmaci, droghe sostanze stupefacenti e prodotti simili senza prescrizione medica,
- le conseguenze di catastrofi naturali,
- tutte le spese odontoiatriche o per cure dentistiche ad eccezione di quelle affrontate in emergenza con la copertura delle sole spese legate al trattamento del dolore,
- le conseguenze di suicidio o tentativo di suicidio,
- le condizioni di salute preesistenti e/o malattie e/o lesioni diagnosticate e curate e/o che richiedono ricoveri ospedalieri continui o ricoveri ambulatoriali o in day hospital nei sei mesi precedenti qualsiasi richiesta, qualora la,
- questione in oggetto sia una manifestazione o un peggioramento di suddetta condizione,
- le conseguenze di infortuni avvenuti nel corso di corse, gare o competizioni motorizzate o allenamenti per questi eventi, che in virtù delle norme vigenti richiedono la previa autorizzazione delle autorità pubbliche,
- spese mediche sostenute per ottenere una diagnosi o cure mediche o chirurgia, le conseguenze di tale trattamento e eventuali costi derivanti da esso qualora la diagnosi o le cure mediche siano state decise o programmate prima dell'inizio del Viaggio,
- attrezzature mediche e protesi odontoiatriche, auricolari o mediche, occhiali e lenti a contatto,
- cure in bagni e terme, le loro conseguenze ed eventuali costi derivanti,
- soggiorni ospedalieri programmati già noti alla data di acquisto della polizza, le loro conseguenze ed eventuali costi derivanti,
- vaccini e costi della vaccinazione,
- visite mediche di controllo, le loro conseguenze ed eventuali costi derivanti,
- soggiorni in case di riposo, le relative conseguenze e gli eventuali costi derivanti,
- riabilitazione fisica, fisioterapia, chiropratica, le loro conseguenze ed eventuali costi derivanti,

- **check-up mediante screening preventivi, trattamenti regolari o analisi, le loro conseguenze ed eventuali costi derivanti,**
- **costi di ricerca e salvataggio nel deserto,**
- **costi relativi a bagaglio in eccesso in relazione al viaggio in aereo e costi relativi al trasporto di bagagli che non possono essere trasportati,**
- **spese mediche sostenute nel paese in cui si trova la residenza abituale dell'Assicurato,**
- **perdite o danni causati da intent deliberatamente doloso o frode da parte dell'Assicurato,**
- **spese sostenute senza il nostro accordo o non espressamente previste nelle presenti Condizioni Generali di assicurazione,**
- **le spese non giustificate da fatture e documenti originali,**
- **sinistri verificatisi nei paesi esclusi dalla presente garanzia o al di fuori delle date di validità del contratto, e in particolare oltre la durata del viaggio programmato all'estero,**
- **spese ottiche (come occhiali e lenti a contatto),**
- **trattamenti cosmetici, le conseguenze di tali trattamenti e qualunque costo derivante dagli stessi,**
- **i costi di cancellazione del viaggio spese di ristorazione,**
- **dazi doganali.**

ALLEGATO 1 – DEFINIZIONI

• CLIENTE

Il cliente del Contraente che ha accettato l'Adesione.

• ADESIONE

L'adesione del Cliente alla Polizza Collettiva, effettuata al fine di beneficiare delle coperture previste nella stessa in relazione a uno specifico Viaggio.

• ESTERO

Qualunque paese diverso dal Suo Paese di Residenza ed i Paesi Sanzionati.

• ASSICURATO / LEI / SUO / SUA

Il Cliente e la(e) persona(e) che viaggiano con il Cliente e per la(e) quale(i) è stato specificamente e individualmente pagato un premio.

• ASSICURATORE / NOI / NOSTRO

EUROP ASSISTANCE S.A., una società per azioni francese sottoposta alla disciplina del Codice Francese delle Assicurazioni, con sede legali al 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francia, iscritta nel registro delle imprese e delle società di Nanterre al numero 451 366 405, che stipula la presente Polizza Collettiva tramite la FILIALE IRLANDESE EUROP ASSISTANCE S.A., la cui sede principali di attività è 4th Floor 4-8, Eden Quay, Dublino 1, Irlanda, D01 N5W8 ed iscritta all'Ufficio del Registro delle Società irlandese al numero 907089.

EUROP ASSISTANCE S.A. è sottoposta alla vigilanza della autorità di vigilanza francese (ACPR), 4, place de Budapest - CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, Francia. La filiale irlandese opera in conformità al Codice di Comportamento per le Imprese Assicuratrici (codice etico per le compagnie di assicurazione) pubblicato dalla Banca Centrale Irlandese, è registrata nella Repubblica di Irlanda al numero 907089 e opera nel Suo Paese di Residenza ai sensi del regime di libera prestazione di servizi.

Il rapporto sulla solvibilità dell'assicuratore è disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.pdf>

• COMPAGNO DI VIAGGIO

Qualunque persona diversa da un Assicurato che abbia effettuato una prenotazione per condurre un Viaggio con Lei.

• CONTRAENTE

KAPPAVIAGGI.

• CONVIVENTE CIVILE

Il convivente dell'Assicurato avente con l'Assicurato una relazione riconosciuta dalla Legge del Paese di Residenza.

• DATA DI PARTENZA

La data di inizio del Viaggio specificata nella fattura inviata al Cliente dal Contraente, dall'Organizzatore del Viaggio o da un distributore autorizzato.

• DATA DI FINE VIAGGIO

La data di fine del Viaggio specificata nella fattura inviata al Cliente dal Contraente, dall'Organizzatore del Viaggio o da un distributore autorizzato.

• DATI PERSONALI

Qualsiasi informazione riguardante l'Assicurato.

• DENARO

Banconote o monete che l'Assicurato ha con se durante il Viaggio.

• FAMIGLIARE

Marito, moglie o Convivente Civile, genitori, suoceri, figli, generi e nuore, cognati, nonni e nipoti dell'Assicurato.

• FRANCHIGIA

L'importo che rimarrà a Suo carico.

• INFORTUNIO

Un evento esterno improvviso e impreveduto che causa lesioni personali non intenzionali a qualunque persona fisica.

• INFORTUNIO GRAVE

Lesione causata da un Infortunio e più specificamente:

- quando l'Infortunio Grave riguarda un Assicurato è necessario che il medico dichiari che Lei non può partecipare al Viaggio,
- quando l'Infortunio Grave riguarda un altro soggetto è necessario che il medico consigli il ricovero ospedaliero per un periodo superiore a 48 ore consecutive.

• MALATTIA

Qualunque modificazione delle condizioni di salute per ragioni diverse da una lesione personale.

• MALATTIA GRAVE

Malattia diagnosticata da un medico abilitato ai sensi di Legge e più specificamente:

- quando la Malattia Grave colpisce un Assicurato è necessario che il medico dichiari che Lei non può partecipare al Viaggio,
- quando la Malattia Grave riguarda un altro soggetto diverso dall'Assicurato, è necessario che il medico abilitato ai sensi di Legge prescriva un trattamento ospedaliero per un periodo superiore a 48 ore consecutive.

• NOSTRO MEDICO

Il medico nominato dall'Assicuratore al fine di accertare lo stato di salute dell'Assicurato.

• ORGANIZZATORE DEL VIAGGIO

Nome dell'organizzatore del viaggio.

• MALATTIA PREESISTENTE

Una Malattia che è stata diagnosticata all'Assicurato prima della Sua Adesione alla Polizza Collettiva.

• POLIZZA COLLETTIVA

La presente polizza di gruppo stipulata dal Contraente nell'interesse dei propri clienti, i quali possono decidere o meno di aderire.

• RAPINA

La minaccia o l'uso della violenza fisica [contro l'Assicurato] al fine di impossessarsi di un bene mobile altrui.

• RESIDENZA

Il Suo luogo di residenza legale nel Paese di Residenza in cui viene conclusa l'Adesione.

• SCIOPERO

L'astensione collettiva del lavoro o il rifiuto di lavorare da parte di un gruppo di dipendenti quale forma di protesta.

• SPORT INVERNALI

Snowboard, sci, pattinaggio su ghiaccio, discesa in slittino, escursione in motoslitta, hockey su ghiaccio e in generale ogni sport che si pratica sulla neve.

• TERRORISMO

Un atto compreso, a mero titolo esemplificativo, l'utilizzo della forza e/o la minaccia di tale utilizzo, effettuato da qualunque persona o gruppo(i) di persone, che agisca da solo o per conto o in connessione a qualunque organizzazione o governo, commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o finalità analoghe anche con l'intenzione di influenzare qualunque governo o incutere paura al pubblico o a qualunque parte del pubblico. Qualunque atto di terrorismo deve essere ufficialmente considerato tale da una autorità pubblica nel luogo dove è avvenuto.

• TERZO

Chiunque non sia un Assicurato, un Familiare, Familiare di Terzo Grado o un Compagno di Viaggio. Ai fini della copertura Responsabilità Civile all'Estero e della copertura Responsabilità Civile negli Sport Invernali, questa definizione non include le persone alle quali l'Assicurato è vincolato da un contratto stipulato nell'ambito della sua attività professionale e nei confronti dei quali l'Assicurato potrebbe quindi avere una responsabilità professionale. La definizione di Terzo non si applica in relazione a tale responsabilità professionale.

• VIAGGIO

Il servizio prenotato presso il Contraente o il distributore autorizzato (incluso l'Organizzatore del Viaggio) dello stesso e che comprende i seguenti servizi oggetto di vendita: voli, biglietti del treno, crociere, prenotazioni alberghiere, alloggi, prenotazioni o pacchetti viaggio.

ALLEGATO 2 – ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

Di seguito la lista degli articoli del Codice Civile che disciplinano la Polizza Collettiva.

Art. 1892: DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893: DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894: ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI TERZI

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897: DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898: AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901: MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910: ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913: AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914: OBBLIGO DI SALVATAGGIO

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915: INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916: DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917: ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2952: PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.



* Vous vivez, nous veillons

Europ Assistance S.A.

Società Anonima al capitale di € 35.402.786

Impresa retta dal Codice delle Assicurazioni - Immatricolata al Registro

del Commercio e delle Società di Nanterre sotto il N° 451 366 405

La sede sociale si è addeita: 1, promenade de la Bonnette - 92230 Gennevilliers - Francia

Sagendo anche attraverso la sua succursale irlandese di cui il nome commerciale è:

Europ Assistance S.A. Irish Branch

4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8

Irlanda registrata in Irlanda sotto il certificato N° 907089